

COMUNE DI GIAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12/2020

**OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO
STABILITO DALL'ART. 107, C. 5 DEL D.L. N. 18/20 - CONFERMA
TARIFFE TARI 2019.**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	REY Marco	SINDACO	Presente
2	MARTINA Elisa	CONSIGLIERE	Presente
3	POZZATO Enrico	CONSIGLIERE	Presente
4	RONCIL Roberto	CONSIGLIERE	Presente
5	PIOMBINO Mauro Marco	CONSIGLIERE	Presente
6	GALLASSO Mauro	CONSIGLIERE	Presente
7	PLANO Milena	CONSIGLIERE	Presente
8	BELLETTA Francesca	CONSIGLIERE	Presente
9	CAMPO Bagatin Enzo	CONSIGLIERE	Presente
10	OLOCCO Mirco	CONSIGLIERE	Assente
11	GIORS Monica	CONSIGLIERE	Assente

Dei suddetti consiglieri sono assenti: OLOCCO Mirco,GIORS Monica

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REY Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI – Tassa Rifiuti – Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/20 – Conferma tariffe Tari 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014, l’imposta unica Comunale (I.U.C.) composta dall’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la tassa sui rifiuti (TA.RI.), quest’ultima destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Preso atto che, in base a quanto disposto dall’art. 1, c. da 650 a 654, della L. 147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto della suddivisione dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TA.RI.) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale delle componenti Tari e Tasi;

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR). Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Considerato allo stesso tempo la complessità nell'applicazione di tale nuovo metodo tariffario per il quale si rende opportuno approfondire ed interpretare in modo corretto i dati contabili necessari per la stesura del Piano Economico Finanziario da parte del gestore Aysel. Come da comunicazioni pervenute dal Consorzio Ambiente Dora Sangone (Cados), data la complessità, sono necessari incontri e assistenza tecnica specializzata in merito che porteranno presumibilmente alla formazione definitiva dei costi da inserire nel Piano Economico finanziario non prima dell'autunno 2020 in vista dell'approvazione definitiva entro il 31.12.2020 ai sensi dell'art. 107 c. 5 del DL 18/20;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'Arera;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: « *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,*

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 3/19 del 01/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019, confermando per l'anno 2019 le tariffe già in vigore nell'anno 2018 deliberate con atto C.C. n. 3/18 del 22.02.2018;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

Richiamato l'art. 15 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. *Il Consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni), purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo*»;

Vista, altresì:

la deliberazione del 05.05.2020 n. 158/2020/R/rif dell'Ente Arera recante le regole per l'applicazione delle riduzioni tariffarie quali misure di sostegno derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, in favore delle utenze non domestiche;

la stessa delibera interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione che i Comuni devono riconoscere alle utenze non domestiche ripartite in 4 gruppi secondo i codici Ateco delle Ditte:

- tabella 1a= attività di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura > stabilendo una riduzione della quota variabile (coeff.Kd) sulla base dei giorni di chiusura;

- tabella 1b= attività di cui sia stata disposta la sospensione (ancora in corso [al momento dell'emissione della deliberazione]) > stabilendo una riduzione pari al 25% della quota variabile (coeff. Kd);

- tabella 2= attività che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la eventuale riapertura > individuazione dei giorni di chiusura da parte dell'Ente e applicazione delle riduzioni secondo i criteri espressi per la tab. 1a e 1b;

- tabella 3= attività non soggette a provvedimenti di sospensione;

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 15 del regolamento TARI, ma tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione Arera n. 158/2020/R/rif, di un'apposita percentuale di riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente:

- le attività rientranti nella tabella 1a= applicazione di riduzione della quota variabile (coeff.Kd) sulla base dei giorni di chiusura;
- le attività rientranti nella tabella 1b= applicazione di una riduzione pari al 30% della quota variabile (coeff. Kd);
- le attività rientranti nella tabella 2= applicazione di una riduzione pari al 30% della quota variabile (coeff. Kd);

Di dare atto che gli oneri per le riduzioni che si applicheranno di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 sopra descritte, per le utenze non domestiche le cui attività sono state sospese per effetto dei provvedimenti del Governo, troveranno copertura con fondi di bilancio a valere sulla gestione competenza 2020 sulla base dell'esatta quantificazione in seguito alla predisposizione e all'emissione del ruolo principale per l'anno 2020 a cura dell'ufficio preposto;

Tenuto conto che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2014 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1933, applicato nella misura del 5% della tassa dovuta, come risultante da comunicazione della Città Metropolitana di Torino pervenuta agli atti, che dovrà essere riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa.

Dato atto che l'Ente deve trattenere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, c. 5, una somma pari allo 0,30% del Tributo Provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall'Ente per la riscossione, senza importi minimi e massimi;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato dal C.C. con deliberazione n. 15/14 del 24/07/2014 e modificato in ultimo con deliberazione di CC n. 16/18 del 29.11.2018;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 21, c. 3, capo IV, del Regolamento I.U.C. approvato dal C.C. con deliberazione n. 15/14 del 24/07/2014 e modificato in ultimo con deliberazione di CC n. 16/18 del 29.11.2018, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di versamento per l'anno di riferimento sono state stabilite in n. 3 rate, scadenti rispettivamente il 30 giugno (la prima rata), il 30 settembre (la seconda rata o versamento in unica soluzione) e 31 dicembre (la terza rata) di ciascun anno;

Ribadita, pertanto, la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dalle oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente per quanto sopra esplicitato;

Ritenuto, quindi, necessario e doveroso, per tutte le motivazioni in premessa indicate, prorogare le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in:

- Prima rata entro il 31.10.2020;
- Seconda rata o rata unica entro il 30.11.2020;
- Terza rata entro il 31.12.2020;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno....In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9

Astenuti n.1 (Campo Bagatin)

Favorevoli n. 8

Contrari n. --

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 3/19 del 01/03/2019, che confermava per l'anno 2019 le tariffe già in vigore nell'anno 2018 deliberate con atto C.C. n. 3/18 del 22.02.2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE	Descrizione Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,262139	39,48
Famiglie con 2 componenti	0,305829	46,06
Famiglie con 3 componenti	0,337036	39,48
Famiglie con 4 componenti	0,362002	36,19
Famiglie con 5 componenti	0,386967	38,16
Famiglie con 6 o più componenti	0,405692	37,28
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,305829	46,06

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	TOT.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,054573	0,394320	0,448893
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,071694	0,566131	0,637824
3 Stabilimenti balneari	0,067414	0,488205	0,555619
4 Esposizioni, autosaloni	0,046012	0,333294	0,379307
5 Alberghi con ristorante	0,142317	0,825255	0,967573
6 Alberghi senza ristorante	0,085604	0,703204	0,788808
7 Case di cura e riposo	0,107006	0,768924	0,875929
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,120916	0,873137	0,994053
9 Banche ed istituti di credito	0,062063	0,448774	0,510837
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,118776	0,856237	0,975014
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,162649	1,168877	1,331525
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,111286	0,798028	0,909314
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,124127	0,890036	1,014163
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,097375	0,938857	1,036232
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,116636	0,938857	1,055493
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,517907	1,877713	2,395621
17 Bar, caffè, pasticceria	0,389500	1,877713	2,267214
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,254673	1,877713	2,132387
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,279285	2,010092	2,289377
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,648454	4,667996	5,316450
21 Discoteche, night club	0,175489	1,262762	1,438251

- 3) Di utilizzare, pertanto, la deroga prevista D.L. n.18/20, convertito, con modificazioni, con la L. n. 27/20 – art.107 – comma 5), provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- 4) di approvare, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento della Tari, approvato dal C.C. con deliberazione n. 15/14 del 24/07/2014 e modificato in ultimo con deliberazione di CC n. 16/18 del 29.11.2018, tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione Arera n. 158/2020/R/rif, un'apposita percentuale di riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo come di seguito descritto:
 - le attività rientranti nella tabella 1a= applicazione di riduzione della quota variabile (coeff.Kd) sulla base dei giorni di chiusura;
 - le attività rientranti nella tabella 1b= applicazione di una riduzione pari al 30% della quota variabile (coeff. Kd);
 - le attività rientranti nella tabella 2= applicazione di una riduzione pari al 30% della quota variabile (coeff. Kd);
- 5) di dare atto che gli oneri per le riduzioni che si applicheranno di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 sopra descritte, per le utenze non domestiche le cui attività sono state sospese per effetto dei provvedimenti del Governo, troveranno copertura con fondi di bilancio a valere sulla gestione competenza 2020 sulla base dell'esatta quantificazione in seguito alla predisposizione e all'emissione del ruolo principale per l'anno 2020 a cura dell'ufficio preposto.
- 6) Di dare atto che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2014 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1933, applicato nella misura del 5% della tassa dovuta, come risultante da comunicazione della Città Metropolitana di Torino pervenuta agli atti, che dovrà essere riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa, trattenendo una somma pari allo 0,30% del Tributo Provinciale, quale compenso per le spese sostenute dall'Ente per la riscossione.
- 7) Di prorogare le scadenze di versamento della tassa rifiuti per l'anno in corso nelle seguenti:
 - Prima rata entro il 31.10.2020;
 - Seconda rata o rata unica entro il 30.11.2020;
 - Terza rata entro il 31.12.2020;
- 8) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino di conto corrente postale; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000;

9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

10) Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria e che il Segretario comunale ha svolto attività di assistenza giuridico amministrativa;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti n. 9

Astenuti n. 1 (Campo Bagatin)

Favorevoli n. 8

Contrari n. --

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Giaglione, li 10.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- E' divenuta esecutiva in data . . . per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 10.09.2020 al 25.09.2020 n. . . 0 del Registro Pubblicazioni.

Giaglione, li . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO